

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14-TER E SS DELLA  
LEGGE N. 3 DEL 2012 E SUCC. MOD.

Il sig. Paolocci Gino, nato Narni (TR) il 17/11/1970 e residente a Fiumicino, loc. Passoscuro, Via Torralba 74/A, Codice Fiscale PLCGNI70S17F844H, rappresentato e difeso, come da procura allegata al presente atto, dall'Avv. Manlio Giuseppe Possenti, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, c.f. PSSMLG76B07H501L, nel cui studio in Roma, via Properzio 27, 00193, tel./fax 0694533779, PEC: manliogiuseppepossenti@ordineavvocatiroma.org, elegge domicilio

Premesso

- che, in data 18/03/2019 sig. Paolocci Gino ha depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC Civitavecchia istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012;
- che a seguito della suddetta istanza l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC Civitavecchia nominava quale gestore della crisi il Dott. Luca Valobra con studio in Via della Spiaggia, 29, 00054 Fiumicino RM;
- che, approfondita la situazione del ricorrente, in data 12/09/2019 si richiedeva al Gestore, a mezzo Pec, di predisporre la relazione del Gestore della Crisi per la liquidazione dei beni relativamente alla procedura ex L.3/2012, art. 14 Ter, avviata in favore del mio assistito
- che è emerso, sin da subito, che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 fosse la liquidazione del patrimonio del ricorrente.



- in data 28/11/2019, il gestore della crisi inviava a mezzo pec la Relazione ex art. 14 ter co. 3 l.3/2012;

Tutto ciò premesso

Il sig. Paolocci Gino, nato Narni (TR) il 17/11/1970 e residente a Fiumicino, loc. Passoscuro, Via Torralba 74/A, Codice Fiscale PLCGNI70S17F844H, ut supra rappresentato, assistito e difeso deposita la presente proposta di

### liquidazione del patrimonio

Come già evidenziato in premessa, sig. Paolocci Gino ha depositato in data 18/03/2019 istanza per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Già in quella sede, il sig. Paolocci Gino ha pedissequamente indicato le voci componenti la propria esposizione debitoria che, allo stato, ammonta principalmente a pochi debiti nei confronti dell'erario, del Comune di Fiumicino ed un finanziamento ipotecario concesso da Banca di Credito Bergamasco, successivamente Banca Popolare di Milano, oggi PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, nella qualità di mandataria di Red Sea SPV S.r.l.,

Il presente atto si compone di tre sezioni: nella prima verrà indicato il patrimonio del sig. Gino Paolocci e che la stessa intende liquidare nella procedura azionata, nella seconda verranno spiegate le cause del sovraindebitamento, grazie anche all'ausilio della relazione del gestore della crisi, e nella terza parte verranno richiamati i principi che si ritiene applicabili all'interno della presente procedura.

### PARTE PRIMA – IL PATRIMONIO DEL SIG. GINO PAOLOCCI

sig. Paolocci Gino intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di liquidazione del proprio patrimonio.

Quest'ultimo consta unicamente dell'immobile villino plurifamiliare destinata ad abitazione con area di pertinenza esclusiva ubicato in Comune di Fiumicino (RM), località Passoscuro,



Via Torralba n. 74/A, interno 2, oggetto della procedura esecutiva immobiliare instaurata presso il Tribunale di Civitavecchia al RGE 162/2017;

La procedura di vendita ha visto numerosi ribassi, per giungere all'asta prevista per il 14/01/2020 al prezzo di appena € 68.765,63, prezzo di gran lunga inferiore al valore di perizia di € 163.000,00.

Si produce sul punto Relazione di Stima immobiliare redatta dal Geometra Geom. Bruno Cardia, CTU nominato dal Tribunale di Civitavecchia.

Nonostante l'immobile, nel suo complesso, non si presenti in buono stato e necessita dell'apporto di migliorie al fine di rispondere agli standard attuali, il sig. Gino Paolucci avrebbe già trovato un compratore, la cui offerta si allega al presente ricorso.

## PARTE SECONDA – CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Come già esposto nell'istanza per la nomina del Gestore della Crisi, il principale creditore del sig. Paolucci è la Banca Popolare di Milano e, ove confermata la titolarità del credito, la Red Sea SPV S.r.l. e il sig. Paolucci intende liquidare il proprio immobile al fine di giungere al beneficio dell'esdebitazione, non avendo altra fonte di reddito in grado di far fronte ai debiti contratti.

A seguito degli accertamenti eseguiti, il gestore della crisi, in data 28/11/2019, inviava a mezzo pec la Relazione ex art. 14 ter co. 3 l. 31/12/2012 evidenziando quanto segue:

“Dall'esame della richiesta di liquidazione del patrimonio e dalla documentazione presentata allo scrivente, oltre che dalle informazioni fornite nei vari incontri svolti presso il proprio studio con il Sig. PAOLOCCI, è emerso che il debito principale in capo all'istante riguarda un mutuo contratto con il Banco BPM S.p.a. nel 2010 (al tempo Credito Bergamasco Spa); a tal riguardo il Sig. PAOLOCCI, con verbale del 29/07/2019 (AII.1) dichiara: *"L'anno 2010 ho acquistato l'immobile sito in Fiumicino loc. Passoscuro, Via Torralba 74/A. Nel contestuale atti di acquisto mi accollavo parzialmente il mutuo contratto dalla ditta di costruzioni, CAMA s.r.l., per la somma di C 245.000,00, consapevole di riuscire a sostenere l'onere della rata forte di un impiego a tempo indeterminato presso la ditta VAPOFORNO ORLANDO DI LANDI*



*MASSIMILIANO SAS, nonché grazie al maggior reddito prodotto dalle prestazioni lavorative occasionali svolte da sottoscritto e dai propri familiari. Purtroppo senza alcun preavviso, in data 12/06/2014, ho perso il lavoro. Essendo la principale fonte di entrata economica della famiglia, composta allora dal sottoscritto, mia moglie e dai miei due figli, questo ha comportato uno squilibrio nelle finanze di famiglia che non ha consentito di poter adempiere agli obblighi precedentemente contratti. A tutto ciò va aggiunto che nel 2010 mi trovavo a dover, altresì, sostenere economicamente la mia figlia più grande, Paolucci Valentina, diventata nel frattempo madre e priva di qualsivoglia contributo economico da parte dell'ex compagno. Il sig. Paolucci, inoltre, dichiara che: "avendo sempre pagato regolarmente le rate del mutuo fino a giugno 2014, ho richiesto alla Banca la sospensione del mutuo al fine di consentirmi di trovare un nuovo impiego stabile. In data 27/06/2014 la Banca concedeva la moratoria per 12 mesi, successivamente prorogata di altri 6 mesi, con l'accordo che le rate sarebbero state posticipate alla fine del piano di ammortamento del mutuo. Trovato un nuovo impiego, mi recavo in banca per richiedere di poter iniziare a pagare il mutuo; in tale occasione la Banca presentava, inspiegabilmente, un conto di rate arretrate per oltre 20.000,00 euro, chiedendo il pagamento immediato di tale somma, pena la risoluzione del contratto".*

Dalle verifiche operate dal sottoscritto emerge la seguente situazione debitoria del Sig. PAOLOCCI:

- in data 02/02/2010 viene contratto un mutuo ipotecario, con il Credito Bergamasco Spa (attualmente Banco BPM Spa), mediante accollo, per un importo erogato di euro 245.000,00, da estinguersi in 361 rate mensili di importo iniziale pari ad euro 1.381. Come già riportato il prestito è stato contratto per l'acquisto dell'abitazione di famiglia. Al giugno 2019, tramite accesso ai dati della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, risulta un debito pari ad € 275.024,00 ad oggi vantato dalla Red Sea SPV Srl;
- il Comune di Fiumicino riferisce di esser creditore nei confronti del sig. Paolucci, per la somma di € 2.786,00 relativa al mancato pagamento dei tributi Tarsu/Tari relativi alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019;
- l'Agenzia delle Entrate - Riscossione riferisce che al 10 ottobre 2019, risulta iscritto a ruolo un debito pari ad € 2.134,31 relativo a tributi di diversa natura.

In merito agli ulteriori creditori, si rileva che:



- la Banca di Credito Cooperativo di Roma, ha comunicato, con pec del 17/09/2019, quanto segue: "La Banca non vanta alla data del 17/09/2019 alcun credito nei confronti del sig. Paolocci Gino [..]; che il suddetto sig. Paolocci Gino risulta titolare di un rapporto di conto corrente n. 155, presso l'agenzia n. 162 della scrivente, che alla data del 17/09/2019, presenta un saldo creditore di Euro 50,36." (AII.10);

- l'Agenzia delle Entrate ha comunicato, con pec del 14/10/2019, quanto segue: "Con riferimento alle attività di consolidamento della esposizione debitoria erariale non iscritta a ruolo a carico del contribuente in epigrafe, si comunica che ad oggi non risultano debiti" (AII.11).

Dall'analisi della documentazione è emerso, inoltre, che:

- in data 08.11.2011 è stato contratto un prestito personale erogato dalla B.C.C. di Roma, da rimborsare in 61 rate mensili di importo pari ad euro 143,00 per un importo complessivo di euro 8.723 che, ad oggi, risulta estinto;

- in data 02.12.2014 la B.C.C. di Roma ha concesso al Sig. PAOLOCCI una carta di credito con linea di credito di euro 2.000, da restituire mediate addebiti mensili. Tale carta risulta estinta in data 31/12/2018.

\*\*\*

(...omissis...)

Nel 2010, anno in cui venne contratto il mutuo, per procedura di accollo, con il Credito Bergamasco Spa, il Sig. PAOLOCCI era dipendente della società VAPOFORNO ORLANDO DI LANDI MASSIMILIANO SAS, Codice Fiscale 05781821003, e dichiarava un reddito percepito annuo di euro 17.983,00 (AII.2), con un rapporto tra la rata del mutuo e la busta paga percepita pari al 92%.

Nel 2011, anno in cui venne contratto il finanziamento con la B.C.C. di Roma, il Sig. PAOLOCCI era dipendente della società VAPOFORNO ORLANDO DI LANDI MASSIMILIANO SAS, Codice Fiscale 05781821003, e dichiarava un reddito percepito annuo di euro 18.499,00 (AII.3), con un rapporto tra le rate dovute per i finanziamenti in essere e la busta paga percepita pari al 99%.

Ovviamente tali valori risultano evidenziare un forte sbilanciamento, che non consentirebbero di poter far fronte alle spese familiari, in quanto dalla dichiarazione emerge che il Sig. PAOLOCCI era unico percipiente di reddito, ma si riporta quanto dichiarato da quest'ultimo, in merito alla capacità di poter far fronte all'impegno finanziario contratto e alle spese di



famiglia: "L'anno 2010 ho acquistato l'immobile sito in Fiumicino loc. Passoscuro, Via Torralba 74/A. Nel contestuale atti di acquisto mi accollavo parzialmente il mutuo contratto dalla ditta di costruzioni, CAMA s.r.l., per la somma di C 245.000,00, consapevole di riuscire a sostenere l'onere della rata forte di un impiego a tempo indeterminato presso la ditta VAPOFORNO ORLANDO DI LANDI MASSIMILIANO SAS, nonché grazie al maggior reddito prodotto dalle prestazioni lavorative occasionali svolte da sottoscritto e dai propri familiari". Bisogna inoltre considerare che i finanziamenti sono stati erogati da primari istituti di credito, di comprovata esperienza e rinnovati anche per successivi periodi; basti sottolineare, infatti, la recente apertura di credito, mediante carta di credito, operata dalla B.C.C. di Roma nel 2014 a favore del Sig. PAOLOCCI, a valorizzare la possibilità che vi siano stati redditi occasionali percepiti e non riportati in dichiarazione, tali da consentire il mantenimento della famiglia, destinando il resto dello stipendio al versamento delle rate finanziarie.

\*\*\*

Le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

La principale causa che ha comportato l'impossibilità, da parte del Sig. PAOLOCCI, di far fronte alle obbligazioni contratte, si può ritrovare nella perdita del posto di lavoro avvenuta nel 2014, per la quale lo stesso ha dichiarato: "*senza alcun preavviso, in data 12/06/2014, ho perso il lavoro. Essendo la principale fonte di entrata economica della famiglia, composta allora dal sottoscritto, mia moglie e dai miei due figli, questo ha comportato uno squilibrio nelle finanze di famiglia che non ha consentito di poter adempiere agli obblighi precedentemente contratti*".

Successivamente, per il periodo dal 25/06/2015 al 07/01/2017, dalla documentazione disponibile si rileva che il Sig. Paolocci è risultato impiegato presso la società Prime Srls, dalla quale è stato licenziato, a seguito di comunicazione mediante raccomandata a mano del 30/12/2016 (AII.34).

Il Sig. PAOLOCCI, inoltre, risulta esser stato impiegato, dal 06/08/2018 al 04/06/2019, presso la Antica Madia Coop a r.l., così come risultante dall'ultima busta paga fornita dallo stesso, relativa a giugno 2019 (AII.4).

Attualmente il sig. Paolocci risulta disoccupato e senza alcuna fonte regolare di reddito, non percependo, al momento, nemmeno l'indennità di disoccupazione.

\*\*\*

Stato di famiglia e spese di mantenimento



Il Sig. PAOLOCCI, in merito alle spese di mantenimento della famiglia dichiara:

*"Lo stato di famiglia, oltre al sottoscritto, è attualmente così disposto:*

*- Ricci Floriana, nata in Roma, il 10/09/1963, c.f. RCCFRN63P45HSO1V, moglie;  
- Paolocci Valentina, nata in Roma, il 03/06/1993, c.f. PLCVNT93H43HSO1V, figlia;  
- Paolocci Simone, nato in Roma, il 24/08/1997, c.f. PLCSMN97M24HSO1P, figlio;  
- Grandazzo Desireè, nata in Roma, il 04/12/2008, c.f. GRNDSRO8T44HSO1K, nipote  
minorenne; tutti residenti in Fiumicino loc. Passoscuro, Via Torralba 74/A, INT. 2. Le spese  
di mantenimento della famiglia ammontano complessivamente ad Euro 18.064,00 circa  
all'anno, di cui:*

- euro 2.700,00 per mantenimento ed utilizzo automobile (bollo, carburante, assicurazione,  
etc.);*
- euro 4.104,00 per bollette (utenze);*
- euro 10.800,00 per vitto;*
- euro 300,00 per spese mediche;*
- euro 660,00 per spese condominiali;*
- euro 300,00 per varie ed eventuali.*

*Per un importo mensile di circa 1.572,00 euro."*

In merito al sostenimento delle spese familiari, il sig. Paolocci, ha dichiarato che le stesse vengono sostenute mediante prestazioni di lavoro occasionali, svolte da quest'ultimo, nonché, oggi, anche con il contributo del reddito da lavoro dipendente del figlio Simone Paolocci, attualmente impiegato presso la società 11 Forno di Valcanneto Srl, come risultante dalla busta paga del mese di Ottobre 2019 (AII.15.A) e della figlia Valentina Paolocci, impiegata presso la società TLC 2013 Srl, come risultante dalla busta paga del mese di Ottobre 2019 (AII.15.B)."

È chiaro, tuttavia, che i figli, ormai grandi, nel prossimo futuro lasceranno la casa paterna per costituire un proprio nucleo familiare. Fatto per cui il sig. Paolocci non potrà più contare su tale contributo.

\*\*\*

"La solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni

Il Sig. PAOLOCCI negli anni è stato solvibile sino al 2013, in considerazione del fatto che lo stesso, nell'intervallo dal 01/01/2014 al 30/06/2015 ha usufruito di un periodo di sospensione, dal pagamento delle rate di mutuo, accordato dall'istituto bancario; questo emerge dalle



informazioni assunte dallo scrivente presso la Banca d'Italia - Centrale dei Rischi (AII.5), la CAI (AII.6), la CRIF (AII.7), l'Agenzia delle Entrate (AII.11), l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AII.8.A e 8.B), il Comune di Fiumicino - Ufficio Tributi (AII.12.A e 12.B), nonché grazie ai riscontri ottenuti dagli ulteriori creditori.”

### PARTE TERZA – PRINCIPI APPLICABILI

#### Sull'esdebitazione

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente.

La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

#### Sulla sospensione delle procedure esecutive in essere

**Richiamando il dettato della L. 3/2012 non pare esservi dubbio alcuno sulla sospensione ex lege delle procedure esecutive in corso e relative ai debiti oggetto del presente piano.**

In occasione dell'emissione del decreto con cui il Giudice fisserà l'udienza di discussione della proposta di piano di composizione della crisi, lo stesso deve disporre, per i creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell'accordo, che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disporci sequestri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Chiaramente tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

#### Sull'assenza di voto dei creditori

Com'è noto la Legge 3 del 2012 propone tre alternative al soggetto sovraindebitato: il piano del consumatore, l'accordo di ristrutturazione del debito e la liquidazione del patrimonio.



Orbene, stando a quanto offerto finora il percorso scelto dal sig. Gino Paolocci è proprio quest'ultimo, ovvero la liquidazione del suo complessivo patrimonio al fine di distribuire il ricavato della vendita ai creditori personali.

In questa particolare tipologia di composizione della crisi da sovraindebitamento, non viene previsto il voto dei creditori ai fini dell'accoglimento del piano, sicché gli stessi ne subiscono passivamente la conseguenza.

Spetterà, pertanto, solo al Giudice adito approvare o meno la proposta formulata dal ricorrente.

In ogni caso si fa presente che in data 14/01/2020, ovvero tra poco più di un mese, l'immobile adibito a casa familiare, oggetto dell'esecuzione immobiliare 162/2017 del Tribunale di Civitavecchia andrà all'asta alla cifra di offerta minima di appena Euro 68.765,63!!!

Nei fatti il sig. Paolocci ha trovato un compratore interessato alla propria abitazione che ha offerto la somma di Euro 70.000,00, che potrebbe definire in modo rapido la procedura di sovraindebitamento.

Grazie, così, alla conseguente esdebitazione il sig. Paolocci sarà in grado di riprendere la propria vita in modo regolare e garantire il sostentamento alla propria famiglia.

Per tale motivo, si impone, che il giudice, invia d'urgenza e inaudita altera parte, disponga con Ordinanza la sospensione delle azioni esecutive avviate contro il debitore.

\*\*\*

Infine

rilevato che:

- la domanda viene proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario, ovvero in Fiumicino, loc. Passoscuro, Via Torralba 74/A;
- il debitore versa in stato di sovraindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;



- il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;
- rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni dei debitori e la suddivisione delle masse passive;

Tutto ciò premesso,

il sig. Paolocci Gino, nato Narni (TR) il 17/11/1970 e residente a Fiumicino, loc. Passoscuro, Via Torralba 74/A, Codice Fiscale PLCGNI70S17F844H, ut supra rappresentata assistita e difesa, dall'avv. Manlio Giuseppe Possenti, chiede l'accoglimento delle seguenti

#### CONCLUSIONI:

Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Civitavecchia

- ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, voglia emettere il decreto di apertura della Liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter, legge 3/12 e succ. mod. e, conseguentemente, nominare il liquidatore, che si propone nella persona del medesimo professionista già nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC Civitavecchia, dott. Luca Valobra, con studio in Via della Spiaggia, 29, 00054 Fiumicino RM, pec: [luca.valobra@legalmail.it](mailto:luca.valobra@legalmail.it), disponendo, con URGENZA e inaudita altera parte, che sino al momento della chiusura della procedura, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazioni sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ai sensi dell'art. 14 quinquies e pertanto, disporsi, l'immediata sospensione della vendita relativa alla procedura esecutiva immobiliare instaurata presso il Tribunale di Civitavecchia, sez. Esecuzioni immobiliari, RGE n. 162/2017;
- Si chiede altresì che l'Ill.mo sig. Giudice, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma 2, lettera e, voglia autorizzare il ricorrente e la sua famiglia all'uso dell'immobile dove essi risiedono, sino alla liquidazione, considerando che l'uso del bene garantirà la manutenzione ordinaria dello stesso a tutela dell'interesse dei creditori e del buon esito della liquidazione al miglior prezzo.
- **Sin da ora, all'esito del procedimento di liquidazione, ricorrenti chiedono di essere ammessi al beneficio della esdebitazione ex art. 14 della Legge 3/2012.**



Si producono in copia i seguenti documenti con espressa riserva di ulteriore produzione documentale nei concedendi termini:

1. Istanza procedura ex l.3/2012 per la nomina del Gestore della Crisi;
2. Relazione ex art 14 ter - Debitore Paolucci Gino
3. Allegato relazione Gestore della Crisi
4. Perizia Immobile proc. es.162/2017
5. Intervento Prelios
6. Avviso di vendita senza incanto
7. Proposta d'acquisto

Procura alle liti

Si dichiara che il presente procedimento scontra il contributo unificato in misura fissa pari ad € 98,00 e che il valore della presente procedura è 279.944,31

Roma, 10/12/2019

Avv. Manlio Giuseppe Possenti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA NEL PCT (SIECIC)  
CIVITAVECCHIA 10.12.2019  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Domenica Caccavari*





## IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi

letta la domanda per liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012, depositata il giorno 10.12.2019 nel procedimento iscritto al n. AR 18/2019 da GINO PAOLOCCI;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore versa in stato di sovrindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- il debitore non ha fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni del debitore;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

**P.Q.M.**

**dichiara** aperta la procedura di liquidazione dei beni di GINO PAOLOCCI ;

**nomina** liquidatore il dott. LUCA VALOBRA;

**ordina** la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;



**fissa** la data del 27.3.2020 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

**dispone** che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

**fissa** al liquidatore termine al 24.2.2020 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

**avverte** il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 – contenente la valutazione circa opportunità del subentro nelle procedure esecutive pendenti *ex art. 14-novies*, comma 2, e l'indicazione dei vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare - va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

**dispone** che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

**dispone** che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

**dispone** che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 21.1.2020

Il Giudice

